

CHIARIMENTO

In relazione alla procedura in economia da esperire, è pervenuta una osservazione da parte di un operatore economico, nella quale si afferma *“che il bando è riservato di fatto a chi ha già eseguito servizi analoghi ma solo verso pp.aa. e con limiti di fatturato”*. Pertanto è inutile che si presenti chi tali requisiti non ha anche se operativo su altri analoghi ambiti e forse superiori in termini di fatturato, ma verso soggetti privati e solo marginalmente verso pubbliche amministrazioni. Ovviamente questo è discriminante...”

Si precisa in merito a quanto osservato che i requisiti richiesti rientrano nella fattispecie di cui all'art. 42 del D. lgs. 163/2006, comma 1-lettera a) che ai sensi della vigente normativa la Stazione Appaltante ha ampio margine di discrezionalità, limitato esclusivamente dalla ragionevolezza e dalla proporzionalità delle soglie di fatturato rispetto all'importo contrattuale da aggiudicare ed invero, *in ordine alla suddetta discrezionalità, va richiamato, a fini di completezza, il dato normativo, da leggersi sotto il faro del giudice comunitario. In proposito, l'art. 42 del D. Lgs 163/2006 relativo alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizio, nel riprodurre il contenuto dell'art. 48 Direttiva 18/2004 CEE, dispone al comma 2, che la stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera di invito quali dei documenti e dei requisiti indicati al comma 1, devono essere presentati e dimostrati dai concorrenti. L'elenco contenuto nella norma in esame, a differenza di quello dell'art. 41, è stato considerato tassativo, tanto è vero che la Corte di giustizia europea, ha già da tempo affermato l'illegittimità della prescrizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di mezzi di prova di capacità tecniche e professionali dei concorrenti diversi da quelli contemplati dalle direttive, pena, non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (Corte giust. com. eu. 17.11.1993 causa C-71/92).- (Parere di precontenzioso AVCP n. 221 del 21/12/2011)*